

STUDIO ACCARDI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA
DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. MARIO ACCARDI
DOTT. CHIARA ACCARDI

DOTT. SANDRO SPATA- DOTTOR COMMERCIALISTA

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore, elaborati attraverso la raccolta sistematica di dati contabili ed extracontabili, sia di carattere fiscale che di tipo "strutturale", relativi a determinate attività economiche – per quanto ci riguarda anche per professionisti e psicologi - rappresentano uno strumento per la ricostruzione induttiva dei ricavi e compensi nei confronti dei soggetti con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5.164.569,00 euro.

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore qualora *"l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi"* .

Purtuttavia il risultato di tali studi di settore – oramai sia secondo l'Amministrazione Finanziaria (circ. 23.1.2008 n. 5/E), che secondo la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 18.12.2009 n. 26635, 26636, 26637 e 26638) costituisce una "presunzione semplice" utilizzabile da parte del fisco, il quale deve integrare tali risultanze con altri elementi e prove (purché "gravi, precise e concordanti") che diano dimostrazione di possibili maggiori ricavi e redditi non dichiarati dal professionista.

Le differenze tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore non possono quindi essere utilizzate in modo automatico in sede di controllo, in coerenza con il principio costituzionale di capacità contributiva (Cass. SS.UU. 26635/2009).

Il fisco, allo scopo di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività della situazione economica cui gli studi di settore si riferiscono, li sottopone a revisione al massimo ogni tre anni dalla data della loro entrata in vigore ovvero da quella dell'ultima revisione.

Pertanto il professionista in sede di redazione della propria dichiarazione annuale modello UNICO deve compilare la parte dedicata a tali Studi e deve valutare il risultato finale. In altri termini qualora emerga un ammontare di ricavi "presunti" superiori a quelli dichiarati, può scegliere di "adeguarsi" maggiorando i ricavi dichiarati dell'importo presunto dal fisco (senza sanzioni ed interessi).

Qualora non intenda adeguarsi il fisco potrebbe – obbligatoriamente prima della notifica di un eventuale avviso di accertamento - convocarlo per un "contraddittorio" nel corso del quale il contribuente può addurre i motivi a propria difesa.

In tale fase è importante sapere che il contribuente può richiedere che vengano applicati gli Studi "revisionati" (studi "evoluti") – secondo quanto previsto dalle circolari 22.6.2006 n. 23 e 21.6.2004 n. 32 - che di solito danno risultanze più favorevoli al contribuente; può inoltre addurre tutta la documentazione relativa a circostanze (doppio lavoro, assenze causate da varie ragioni, interruzioni temporanea dell'attività professionale, altre possibili cause etc.) che non hanno consentito al professionista di maturare più alti ricavi.

Inoltre l'Amministrazione finanziaria ha indicato una serie di circostanze che possono influire sui risultati dell'attività economica determinando uno scostamento tra i valori dichiarati e quelli attesi in base agli studi di settore (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38, § 3, 22.5.2007 n. 31, § 2.3.9 e 2.3.10, e 29.5.2008 n. 44, § 2.4). Tali circostanze, che costituiscono un elenco di riferimento aperto e integrabile (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 28.6.2007), possono essere richiamate dal contribuente in sede di contraddittorio, oppure in contenzioso per giustificare lo scostamento dai risultati degli studi di settore.

STUDIO ACCARDI

dottori commercialisti

Qualora il “contraddittorio non abbia consentito di arrivare ad un accordo, il fisco può procedere alla notifica di un avviso di accertamento – obbligatoriamente motivato - contro il quale il contribuente può presentare ricorso alle Commissioni Tributarie (dopo aver esperito il tentativo di mediazione).

In tema di studi di settore, sia la giurisprudenza che l'Agenzia delle Entrate hanno indicato gli elementi di cui l'ufficio dovrebbe dar conto nella motivazione dell'avviso di accertamento. Nello specifico, la motivazione non può basarsi sul mero rilievo dello scostamento dai risultati degli studi di settore, ma deve dar conto dei seguenti aspetti:

- elementi in base ai quali si ritengono attendibili i risultati degli studi di settore rispetto alla fattispecie concreta, in particolare, con riferimento:
 - alla correttezza dell'elaborazione dello studio di settore e dell'imputazione al "*cluster*"(categoria professionale) di riferimento;
 - alla mancanza di cause particolari che abbiano influito negativamente sul normale svolgimento dell'attività;
 - all'eventuale esistenza di ulteriori circostanze a conferma dei maggiori ricavi/compensi presunti;
- criteri di valutazione degli elementi probatori indicati dal contribuente in sede di contraddittorio e le eventuali ragioni per cui vengono disattesi.

Cordiali saluti

Dott. Mario Accardi